

*Dr. Marcello Viganò*

*consulente giuridico*

via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE  
e-mail: marcellovigano@consulentegiuridico.com  
telefono 055 2340597 - 329 3266512  
telefax 055 2346925

Firenze, 23 novembre 2009

*Raccomandata a/r*

**Spett. Direttore della Divisione II  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e  
i sistemi informativi e statistici  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
via Giuseppe Caraci, 36  
00157 ROMA**

*E per conoscenza e competenza*

Spett. Sindaco del Comune di Badia  
Str. Pedraces, 40  
39036 BADIA (BZ)

Spett. Commissariato del Governo per la  
provincia di Bolzano  
viale Principe Eugenio di Savoia, 11  
39100 BOLZANO (BZ)

**Oggetto: Ordinanza del comune di Badia n. 44/2004 prot. 5545 del 06 dicembre 2004.  
Istanza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 495/92.**

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dalla quale ho appreso che il comune di Badia con ordinanza n. 44/2004 prot. 5545 del 06 dicembre 2004 ha istituito un divieto di sosta permanente per caravan e autocaravan su tutte le vie e parcheggi pubblici e privati soggetti a pubblico passaggio nel territorio comunale, fatte salve soste brevi per approvvigionamenti o per cause di forza maggiore (doc. 1 in allegato).

Al riguardo, si ritiene che il contenuto dell'ordinanza n. 44/2004 prot. 5545 del 06 dicembre 2004 emanata dal Sindaco del comune di Badia risulti palesemente in contrasto con le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, anche alla luce del contenuto dei seguenti provvedimenti emanati da codesto Dicastero:

- Nota del Ministero dei Trasporti 02 aprile 2007 prot. 0031543 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2008 prot. 0000277 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 comma 1 del codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
- Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 giugno 2008 prot. 0050502 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.
- Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 giugno 2009 prot. 0065235 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade.

Nel merito, il contenuto dell'ordinanza palesa **profili di illegittimità riconducibili alla violazione di legge e all'eccesso di potere** che si dettano di seguito.

In via preliminare, si rileva l'indeterminatezza del contenuto ordinatorio del provvedimento, nella parte in cui esclude dal divieto le *“soste brevi per approvvigionamenti o per cause di forza maggiore”* e la conseguente impossibilità per gli organi di polizia stradale di accertare la natura e la durata della sosta, quanto meno attraverso una contestazione differita.

L'art. 6 del codice della strada, ed in particolare la lettera b) del comma 4, prevede la possibilità per l'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, non per qualsivoglia motivo ma solamente *“in relazione alla esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*.

Invero nel testo dell'ordinanza *de quo* non viene fatto riferimento a dimostrate esigenze della circolazione basate su una compiuta attività istruttoria né si menzionano comprovate caratteristiche strutturali, le une e le altre tali da rendere necessaria l'emanazione dell'ordinanza in questione.

Ai sensi dell'articolo 7 del Codice della strada, ed in particolare della lettera b) del comma 1, nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, *“limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici...”*.

Tuttavia nella motivazione dell'ordinanza, le presunte esigenze legate alla tutela del patrimonio ambientale e naturale non appaiono né accertate né motivate bensì meramente enunciate.

Peraltra le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzati, sono proprio gli unici veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, l'eventuale violazione dell'art. 185 comma 4 o delle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi dei medesimi articoli.

Per di più, come affermato dal Ministero dell'Interno con circolare 14 gennaio 2008 prot. 0000277 la motivazione legata alla tutela dell'igiene e della salute pubblica *“non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in*

*quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto”.*

Pertanto il comune di Badia è in possesso di tutti gli strumenti sanzionatori necessari per garantire il rispetto dell’igiene pubblica e quindi appare ingiustificabile un provvedimento che limiti per tale motivo la sosta delle autocaravan.

In merito agli asseriti motivi di sicurezza pubblica, si fa notare che in generale il concetto di sicurezza pubblica fa riferimento alla salvaguardia dell’incolumità e dell’integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Orbene, pare alquanto inverosimile che il solo veicolo autocaravan possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa alla sicurezza pubblica.

Ugualmente assurda appare la motivazione in ordine all’esigenza di garantire la pulizia delle piazze pubbliche, atteso che durante la stagione invernale ed estiva per periodi prolungati i posti auto rimangono occupati permanentemente da autoveicoli e ciò di fatto, al pari di un autocaravan, impedisce la pulizia delle piazze.

Si precisa inoltre che la presenza di strutture ricettive quali campeggi o aree attrezzate non implica per ciò necessariamente l’obbligo per un utente della strada in autocaravan di sostare in tali strutture. Non esiste infatti nessuna norma del codice della strada che obblighi un autocaravan – qualora il conducente sia intenzionato – a sostare in un campeggio o in un’area attrezzata di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del codice.

Infine l’ordinanza in questione appare illegittima per irragionevole disparità di trattamento atteso che ai sensi dell’art. 185 comma 1 codice della strada le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

Tanto premesso, con riguardo all’ordinanza n. 44/2004 prot. 5545 datata 06 dicembre 2004 e alla relativa segnaletica, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mio tramite,

#### **CHIEDE**

**che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell’inosservanza delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, emani i conseguenti provvedimenti ai sensi dell’art. 5, comma 2 ovvero dell’art. 45, comma 2 del codice della strada.**

Si ringrazia per l’attenzione prestata e per l’intervento che metterete in campo, teso a ripristinare la corretta applicazione ed interpretazione delle norme del codice della strada nonché ad evitare assurdi ed onerosi contenziosi per i cittadini e per la stessa Pubblica Amministrazione.

Cordiali saluti.

Firenze, 23 novembre 2009

Dott. Marcello Viganò

Si produce in allegato:

- Ordinanza comune di Badia n. 44/2004 prot. 5545 del 06.12.2004